

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

5 APRIL 2019

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

LIST NO. 3

SUBMITTED BY FINTECNA S.P.A.



FINCANTIERI

The sea ahead



Trasmessa via pec a:
assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it

Spett.le
Fincantieri S.p.A.
Via Genova, 1
34121 - Trieste


Oggetto: Deposito liste Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 *ter*, comma 1 *bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si trasmette la lista di candidati alla carica di amministratore di codesta Società, corredata dei *curricula vitae* dei candidati nonché delle dichiarazioni con i quali i medesimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti previsti dallo statuto di Fincantieri e dalla normativa vigente in relazione alla carica di amministratore della medesima Società.

Ai fini della legittimazione al deposito della lista, si dichiara che Fintecna S.p.A. è titolare alla data odierna di n. 1.212.163.614 azioni Fincantieri, pari al 71,636% del capitale sociale, come risulta da certificazione dell'intermediario che si allega.

Distinti saluti.

fintecna
•gruppo cdp•
Il Presidente
(Michele Carpinelli)



All.: c.s.

LSC/SOC/LV/mr

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FINCANTIERI S.p.A.

Assemblea degli azionisti del 5 aprile 2019

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Federica Seganti (*) | Nata a Trieste, il 29.5.1966 |
| 2. Giampiero Massolo | Nato a Varsavia (Polonia), il 5.10.1954 |
| 3. Giuseppe Bono | Nato a Pizzoni (VV), il 23.3.1944 |
| 4. Fabrizio Palermo | Nato a Perugia, il 5.2.1971 |
| 5. Massimiliano Cesare (*) | Nato a Napoli, il 24.3.1967 |
| 6. Federica Santini | Nata a Roma, il 29.4.1983 |
| 7. Barbara Alemanni (*) | Nata a Acqui Terme (AL), il 22.11.1964 |

() Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Testo unico della finanza e del Codice di autodisciplina approvato dal Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.*

fintecna
•gruppo cdp•
Il Presidente
(Michele Carpinelli)



Federica Seganti

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a Federica Seganti, nato/a in Italia¹, a Trieste² (TS)³, il 29 maggio 1966, codice fiscale SGNFRC66E69L424L, residente in Italia a Trieste. (TS)⁴, Località Prosecco n. 1007, c.a.p. 34151, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ *Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF*

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁵;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁶ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁷:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

⁷ Barrare la casella di interesse.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁸

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹⁰

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹¹;

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato 1):
Hera SpA, consigliere indipendente
Eurizon Capital Sgr Spa, consigliere indipendente
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

Luogo e data Trieste, 6 marzo 2019

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be 'P. Della'.

ALLEGATO [1]

Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

ALLEGATO [2]

**FEDERICA SEGANTI
PhD e MBA**

**EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT**



DATI PERSONALI

Nata a Trieste il 29 maggio 1966
Residente a Trieste in Località Prosecco, 1007
Telefono: 347-2123282
e-mail: seganti@mib.edu; federica.seganti@uniud.it
CF SGN FRC 66E69 L424L

ATTIVITA' ACCADEMICA

- Dal 1991 Professore di Finanza, Core Faculty del MIB Trieste School of Management, area Finanza Bilancio e Controllo, dove svolge attività di docenza e didattica sia nella Divisione Executives Education che Post Graduate
- Dal 2016 Professore di Tecnica delle operazioni bancarie e assicurative, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine
- Dal 2003 Program Director del MIRM – Master in Insurance & Risk Management, MIB Trieste School of Management
- 2000 – 2004: Direttore del Corso di specializzazione in Project Financing, MIB Trieste School of Management
- 1997 - 1999: Docente a contratto, Università degli Studi di Trieste, Corso di Economia dei Trasporti
- 1995 - 1998: Coordinatore didattico del Master in Trasporti Intermodalità e Logistica, MIB Trieste School of Management

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 2018 Presidente con deleghe di Friulia SpA, Società finanziaria regionale a prevalente capitale pubblico.
- Dal 2018 Consigliere di Amministrazione indipendente di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

- Dal 2017 Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera SpA., componente del Comitato e Sostenibilità e componente del Comitato esecutivo nel periodo 2017-2018
- Dal 2017 componente del Strategy Advisory Board di EY Financial Services
- Dal 2017 Consigliere di Amministrazione indipendente di InRete SpA, Gruppo Hera
- Dal 2013 Consigliere di Amministrazione indipendente di Eurizon Capital Sgr SpA. e componente del Comitato per il Controllo Interno.
- 2010 – 2016: Componente dell'Occupational Pensions Stakeholder Group di EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority.
- 2008 – 2010: Componente del Consultative Panel del CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
- 2003 – 2008: commissario COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dove si è occupata in particolare dell'implementazione dei decreti attuativi e dei relativi regolamenti della Legge Delega sulla Riforma del sistema della previdenza complementare e dei rapporti con il CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors.
- 2001 – 2003: Componente del Comitato Esecutivo di ITACA – Istituto per la Trasparenza degli Appalti, dove ha svolto il ruolo di coordinatore nazionale di tre gruppi di lavoro sui seguenti temi: riforma dei lavori pubblici, bioedilizia, qualità nella pubblica amministrazione.
- 1995 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Servizi S.p.A., società di engineering autostradale e gestione di autoporti ed interporti.
- 1994 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Venete S.p.A., dove ha presieduto la commissione interna per l'aggiudicazione degli appalti
- 1993 - 1997: Presidente e socio dell'Adriatic Business Company S.r.l. dove ha svolto attività di consulenza direzionale e attività imprenditoriale nel campo della logistica integrata, curando lo sviluppo delle unità operative di Budapest (Ungheria) e di Curitiba (Paraná – Brasile)
- 1992 - 1993: Componente del gruppo di lavoro composto da Finporto S.p.A., Fiat Impresit S.p.A. e Italfer S.p.A. per la realizzazione dello studio di fattibilità sulla realizzazione di un asse intermodale per lo sviluppo delle esportazioni nello Stato del Paraná (Brasile); attività svolta: project financing; committente Ministero degli Esteri, Cooperazione allo Sviluppo.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- 2010 – 2013: Assessore alle Attività Produttive con delega alla Polizia Locale e Sicurezza – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
- 2010 – 2013 Componente con delega permanente di ECOS - Commission for Economic and Social Policy del Comitato Europeo delle Regioni, Bruxelles.
- 2008 – 2010: Assessore alla Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza, Affari Comunitari e Relazioni Internazionali – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- 2001 – 2003: Assessore all'Edilizia, ai Lavori Pubblici e alla Pianificazione Territoriale – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- 1998 - 2003: Componente della Commissione Fondo Trieste presso il Commissario di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia

STUDI

- Dottorato di ricerca in Finanza, Scuola di Finanza (Università degli Studi di Trieste, Udine, Firenze e Bocconi Milano), borsa di studio in matematica applicata alle scienze economiche e statistiche.
- Corso di specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria, SDA Bocconi, Milano.

- MBA in International Business, MIB Trieste School of Management, Trieste, diploma with High Honor.
- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, 110 e Lode, Università degli Studi di Trieste.

PUBBLICAZIONI


- F. Seganti, "L'assicurazione trasporti", in "I prodotti assicurativi" a cura di Stefano Miani, IV edizione, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 285 – 309.
- F. Seganti, "Le determinanti del tasso di sostituzione nella previdenza complementare", in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli attuari, Settembre 2007, pp. 229 – 245.
- F. Seganti, "Fondi pensione: quale prospettiva per i giovani" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Gennaio 2006, pp.182-188
- F. Seganti, "La riforma della previdenza complementare in Italia ed il ruolo dei fondi pensione" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Giugno 2005, pp. 108-119.
- F. Seganti, "Project financing: uno strumento di innovazione e sviluppo", in La nuova finanza di progetto e il ruolo delle regioni a cura di Aldo Norsa, Astaldi, 2003
- F. Seganti e I. Garofolo, "Promoting Environmental Sustainability in Designing and Building: the Role of the Public Bodies", in Housing Construction, Wide Dreams, Coimbra 2002.
- F. Seganti, "Infrastruttura e gestione del servizio ferroviario: fra finanziamento pubblico e investimento privato", Atti del Convegno CIFI - Collegio Ingegneri ferroviari Italiani sul tema "Tecnologia del trasporto su ferro e l'orientamento al mercato", 27/28 novembre 1998
- F. Seganti, "Innovazioni normative nel mercato dei cambi", in Rivista della Borsa, Mondadori Business Information, settembre/novembre 1991, n. 9, pagg. 85-91.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: livello C1 per comprensione, parlato e produzione scritta
- Tedesco: livello B1 per comprensione, parlato e produzione scritta

Autorizzo l'uso delle informazioni contenute nel mio curriculum vitae secondo il D.lgs. n. 196/2003

La sottoscritta Federica Seganti dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde al vero



Giampiero Massolo

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto Giampiero Massolo, nato in Polonia¹, a Varsavia² (...)³, il 5 ottobre 1954, codice fiscale MSSGPR54R05Z127A, residente in Italia, Roma (RM)⁴, Piazza del Teatro di Pompeo n. 19, c.a.p. 00186, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ ***Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF***

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁵;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁶ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁷:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

⁷ Barrare la casella di interesse.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁸

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹⁰

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹¹;

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato 1):

..... PRESIDENTE DEL COA DI FINCANTIERI SPA

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

Luogo e data Roma, 6/3/2019

In fede


ALLEGATO [1]

Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;

- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.



Ambasciatore Giampiero Massolo

Nasce a Varsavia il 5 ottobre 1954.

Nel 1976 si laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS, allora Pro Deo) di Roma. Nel 1977/78 viene assunto dalla FIAT a Torino, alla Direzione per le Relazioni economiche e sociali e poi alla Direzione per le questioni comunitarie e gli affari internazionali.

Entrato nella carriera diplomatica nel maggio 1978, presta servizio alla Direzione Generale per gli Affari Politici, poi all'Ambasciata presso la Santa Sede e quindi dal 1982 al 1985 all'Ambasciata a Mosca come primo segretario nel settore economico-commerciale. Dal 1985 al 1988 è alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, con l'incarico di portavoce della delegazione italiana nei gruppi di lavoro per la politica dell'ambiente e dell'energia, per gli aiuti di Stato e la politica industriale.

Dal 1990 è presso l'Ufficio diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, del quale nel 1993, nel Governo Ciampi, diviene Consigliere diplomatico aggiunto. Nel 1994 è Capo della segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri nel primo Governo Berlusconi e poi nel Governo Dini.

Nel giugno 1996 rientra al Ministero degli Affari Esteri come Capo del Servizio Stampa e Informazione e Portavoce del Ministro. Nel dicembre 1997 è nominato Ministro Plenipotenziario.

Dal settembre 2001 al febbraio 2004 è Vice Segretario Generale della Farnesina; dal febbraio al novembre 2004 è Direttore Generale per gli Affari Politici Multilaterali ed i Diritti Umani; dal 20 novembre 2004 è Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri Fini.

Il 2 gennaio 2006 è nominato Ambasciatore. Dal maggio 2006 al settembre 2007 è Direttore Generale per il Personale.

Nel settembre 2007 assume l'incarico di Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri.

Dall'aprile 2008 al dicembre 2009 svolge altresì la funzione di Rappresentante personale (Sherpa) del Presidente del Consiglio dei Ministri per il G8 e per il G20 ed è responsabile, in tale veste, del coordinamento tematico generale della Presidenza italiana del G8 nel 2009 e della preparazione del Vertice dell'Aquila.

Nel maggio 2012 è nominato dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

Dopo la scadenza del suo mandato, il 19 maggio 2016, diviene Presidente di Fincantieri S.p.A.

Dal 1° gennaio 2017 è altresì Presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)

Conosce l'inglese, il francese, il russo e il polacco.

E' Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Giuseppe Bono

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto GIUSEPPE BONO nato in ITALIA¹, a PIZZONI² (VV)³, il 23/03/1944, codice fiscale BNOGPP44C23G728P, residente in ITALIA, ROMA (RM)⁴, Via CARLO DOSSI n. 25, c.a.p. 00137 quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“**Fincantieri**” o la “**Società**”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo “**Statuto**”) in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ ***Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF***

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “TUF”) e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile⁵;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁶ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall’art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell’art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁷:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

⁷ Barrare la casella di interesse.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁸

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹⁰

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹¹;

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato 1):

AMMINISTRATORE DELEGATO di FINCANTIERI SPA.....

.....
.....
.....

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il sottoscritto allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

ROMA, 6/3/2019

In fede

Giuseppe Bono

ALLEGATO [1]

Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

GIUSEPPE BONO

Nato a Pizzoni (VV) il 23 marzo 1944. Coniugato con due figli, ha conseguito la laurea nel 1970 in Economia e Commercio presso l'Università di Messina con una tesi su "Budget e Piani Pluriennali in una grande Azienda".

Il 20 ottobre 2006 gli viene conferita la laurea honoris causa in Ingegneria Navale da parte dell'Università di Genova.

È stato titolare della cattedra di "Sistemi di Controllo di Gestione (Programmazione e Controllo)" presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma fino al 2010.

È iscritto al RUC (Registro Revisori Ufficiali dei Conti).

Il 23 maggio 2014 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Il 25 gennaio 2017 è stato insignito dell'onoreficenza di Cavaliere della Legion d'Onore.

Il 14 giugno 2017 ha ricevuto dalla Camera di Commercio Francese in Italia il Trofeo della Personalità Italiana 2017.

Il 27 novembre 2017 gli è stato conferito il diploma MBA honoris causa in International Business da parte del MIB Trieste School of Management.

INCARICHI ATTUALI

Dall'aprile del 2002 è Amministratore Delegato di FINCANTIERI S.p.A.

Dal 2013 è Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia.

Dal 2015 è membro del Consiglio Generale di Confindustria.

Dal 2016 è Presidente di Promostudi.

INCARICHI PIÙ RECENTI

Dall'ottobre del 2000 all'aprile 2002 è stato Amministratore Delegato di Finmeccanica, e dal 1997 Direttore Generale, nonché responsabile ad interim di alcune aziende del Gruppo, quali Alenia Difesa e Ansaldo.

Dal 2014 al marzo 2016 Consigliere del Fondo Strategico Italiano. Dal 2012 al 2014 Presidente di Confindustria Gorizia. Dal marzo 2013 a settembre 2016 è stato Presidente di Vard Holdings Limited e dal gennaio 2013 a settembre 2016 Presidente di Vard Group AS.

CARRIERA

Nel 1963 segue un corso di addestramento e formazione nell'area amministrativa e del controllo di gestione presso la Fiat-Finmeccanica.

Dal 1963 al 1971 è in Omeca (Gruppo Fiat-Finmeccanica e dal 1968 EFIM) con incarico di Responsabile contabilità generale, bilanci, pianificazione aziendale e controllo gestione.

Dal 1971 al 1993 è in EFIM dove ricopre incarichi di sempre maggior responsabilità: vice Direttore Controllo Programmi e Gestioni; Direttore Generale SOPAL (settore alimentare), Amministratore Delegato Aviofer, (settori difesa e trasporti) sino a divenire nel 1991 Direttore Generale dell'Ente stesso.

In particolare, nell'ambito della Direzione Ispettorato e Controllo di Gestione dell'EFIM, ha sviluppato il sistema di pianificazione di Gruppo e di controllo di gestione, predisponendo un sistema informativo unificato, con procedure di contabilità industriale uniformi.

Ha impostato l'elaborazione del consolidato patrimoniale ed economico di Gruppo con l'adozione di un piano di conti unificato e di principi contabili uniformi (primo corpo organico di tali principi in Italia), partecipando, fra l'altro, alla Commissione istituita ad hoc presso il Ministero delle Partecipazioni Statali.

In Finmeccanica dal 1993, Giuseppe Bono, dopo aver ricoperto la carica di Direttore Centrale Pianificazione e Controllo Amministrazione e Finanza, nel dicembre 1997 è stato nominato Direttore Generale e responsabile ad interim di Alenia Difesa e Ansaldo. La nomina ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo è dell'ottobre del 2000.

Il Dott. Bono manterrà questa carica fino all'aprile del 2002, quando viene nominato Amministratore Delegato di Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell'offerta di servizi post vendita.

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con circa 19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali.

Fabrizio Palermo

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a FABRIZIO PALERMO, nato/a in ITALIA¹, a PERUGIA² (.....)³, il 05/02/1971, codice fiscale PLPR2718056478C, residente in ITALIA - ROMA (.....)⁴, Via/Piazza STEFANO JACONI n. 5, c.a.p. 00191, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁵;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁶ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁷:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche

⁷ Barrare la casella di interesse.

amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁸

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹⁰

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹¹;

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato I):

VEDI CV ALLEGATO

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

Luogo e data ROMA 06/03/19

In fede


ALLEGATO [1]

Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

FABRIZIO PALERMO

Nato a Perugia nel 1971, laureato cum laude in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1994.

Da maggio 2016 è Consigliere di FINCANTIERI S.p.A.

INCARICHI

Dal 2018 ricopre la carica di Amministratore delegato e di Direttore generale di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Dal 2018 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di CDP Equity S.p.A.

Dal 2019 è Amministratore delegato di CDP Reti S.p.A.

Dal 2016 è membro del Comitato Investitori del Fondo Atlante.

CARRIERA

Inizia il suo percorso professionale nel 1995 a Londra nella Divisione Investment Banking di Morgan Stanley, dove si occupa prevalentemente di operazioni di collocamento azionario e obbligazionario, acquisizione e fusione tra imprese.

Dal 1998 al 2005 è consulente strategico in McKinsey, specializzandosi in operazioni di risanamento, trasformazione e rilancio di grandi gruppi industriali e finanziari.

Nel 2005 approda al Gruppo Fincantieri in qualità di Direttore Business Development e Corporate Finance, a riporto dell'Amministratore Delegato, assumendo successivamente la carica di Chief Financial Officer (2006-2014) e di Vice Direttore Generale (2011-2014).

Dal 2014 al 2018 è Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, assumendo la responsabilità, sia della raccolta postale ed obbligazionaria, sia della gestione della liquidità, del portafoglio investimenti e dell'Asset Liability Management di Gruppo.

Dal 2017 siede nella Commissione Italo-Francese per il progetto di alleanza tra Fincantieri e Naval Group.

È stato inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri USA Inc., di Vard Group AS, di Vard Holdings Limited, di Risparmio Holding S.p.A, di Equam S.p.A., del Comitato Investitori dell'Italian Recovery Fund (ex Atlante II) e membro del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber S.p.A.

Massimiliano Cesare

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a MASSIMILIANO CESARE nato/a in ITALIA¹, a NAPOLI (NA)², il 24 MARZO 1967, codice fiscale CSR MSM 67C24 F839X, residente in ITALIA - NAPOLI (NA)³, Via/Piazza CATULLO n. 64, c.a.p. 80122, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ *Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF*

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁴;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁵;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

¹ Stato.

² Provincia.

³ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁵ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁶:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

⁶ Barrare la casella di interesse.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁷

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁸;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina⁹

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹⁰;

⁷ Barrare la casella di interesse.

⁸ In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

⁹ Barrare la casella di interesse.

¹⁰ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato 1):
 1. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale
 2. Presidente del Consiglio di Amministrazione di F2I SGR- Fondi Italiani per le Infrastrutture
 3. Vice Presidente del Consiglio di gestione di CNS - Consorzio Nazionale Servizi
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

Luogo e data

ROMA, 06/03/2019

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a dotted line.

AVV. MASSIMILIANO CESARE

Avvocato dal 1997.

Custode di società e beni patrimoniali per conto del Tribunale di Napoli e della Procura della Repubblica.

Ha amministrato, portandoli fino alla confisca, patrimoni immobiliari e societari sequestrati ai clan. Ha collaborato per l'esecuzione di tali misure con il Gico di Napoli.

In tale contesto ha maturato una notevole esperienza nella gestione ed amministrazione di patrimoni societari ed immobiliari sottoposti a sequestro (ex art. 321 c.p.p.) e/o misure di prevenzione.

Ha collaborato, con la commissione governativa istituita per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, curando in particolare l'esame dei rapporti tra economia e criminalità organizzata.

Ha contribuito con lo studio a gestire operazioni di *Turnaround* in situazioni di tensione finanziaria. In particolare, deposito e gestione delle procedure di concordato preventivo e fallimentare. Acquisizioni e *Corporate Governance*.

Ha rappresentato la Presidenza nei rapporti con il sottosegretariato ed i Ministeri economici, maturando diretta esperienza nell'iter formativo dei provvedimenti legislativi e di natura amministrativa; ha altresì concorso alla verifica della correttezza formale e sostanziale degli stessi dando evidenza delle ragioni di criticità ed illegittimità.

Nel 2013 è stato Consigliere economico e giuridico del Presidente del Consiglio nell'Esecutivo del "Governo Letta", con competenza per i rapporti con le imprese e società Italiane.

Presidente della Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale dal 2015.

Da novembre 2017 è Presidente della F2i Sgr S.p.A..

Federica Santini

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a FEDERICA SANTINI nato/a in ITALIA, a
ROMA (RM), il 29.6.1983, codice fiscale JMT FRC 8306911501A, residente in
ROMA (.....), Via/Piazza PUNTE PERTICA
n. 11 c.a.p. 00195, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di
Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione
dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra
l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la
carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla
normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di
Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo
Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ ***Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF***

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal
codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro
della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del
codice civile¹;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione²;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁶ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁷:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

⁷ Barrare la casella di interesse.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge^a

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF^b;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹⁰

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹¹;

^a Barrare la casella di interesse.

^b In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato I):

- PRESTARE TRENORD S.R.L.

- DIRETTORE STRATEGIA, INNOVAZIONE E SISTEMI, ITALFER, GRUPPO FS

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

Luogo e data Roma, 6.3.2019

In fede

F. Santoro

ALLEGATO [1]

Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio.

Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome **Federica Santini**

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 29.04.1983

Sesso Femminile

Contatti Mail: chiccasantini@gmail.com mobile: +393385330077

Profilo professionale

Da novembre 2018 è presidente di Trenord s.r.l. società partecipata da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e FNM (Ferrovie Nord Milano).

Attualmente inoltre ricopre (da ottobre 2017) anche il ruolo, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, di Direttore Strategie, Innovazione e Sistemi Informativi di Italferr s.p.a., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con responsabilità in ambito di:

- piano di impresa,
- operazioni straordinarie,
- posizionamento competitivo e *business development*
- analisi di mercato
- relazioni istituzionali
- innovazione
- sostenibilità
- qualità, ambiente e sicurezza
- sistemi informativi e digitalizzazione

Esperienza professionale	Direttore Pianificazione Strategica, Trenitalia s.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Ruolo	Giugno 2016 – Settembre 2017
Date	
Principali attività e responsabilità	<p>Direttore per la Pianificazione Strategica, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con responsabilità in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piano di impresa - m&a - internazionalizzazione - relazioni internazionali - posizionamento competitivo - ricerche di mercato - analisi di <i>customer satisfaction</i> e ascolto <i>Voice of Customer</i> - coordinamento per l'innovazione dei canali di vendita tra le Business Unit di Trenitalia - coordinamento per CRM tra Business Unit di Trenitalia - partnership strategiche commerciali con partner esterni (es. Enjoy, My Taxi, altri operatori etc.) - sostenibilità - energia - innovazione - finanza agevolata

Ruolo	Senior Manager, Ernst&Young Financial Business Advisors s.p.a. (EY)
Date	Maggio 2008 – Maggio 2016
Principali attività e responsabilità	<p>CLIENTE - FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outsourcing Strategico IT – Analisi dei rischi dell’attuale modello di outsourcing IT del Gruppo FSI per la definizione della nuova IT Strategy <ul style="list-style-type: none"> • Definizione dell’architettura generale della gara sia dal punto di vista tecnico che disciplinare • Supporto al Gruppo Ferrovie nella fase istruttoria della Gara in termini tecnici, gestionali e di coordinamento tra le diverse strutture FS • Governo dei processi di analisi, costruzione, pubblicazione ed espletamento della gara di outsourcing IT del Gruppo Ferrovie - Definizione e monitoraggio del piano di transizione verso il nuovo fornitore - IT Strategy - Analisi e disegno funzionale e tecnico per lo sviluppo della Piattaforma Integrata della Logistica (PIL) per il trasporto intermodale (gomma, ferro, mare) - IT Strategy - Progettazione iniziativa Wi-life station – portale di stazione - <i>Progetto di Privatizzazione – Gruppo FS e BU Long Haul</i> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto al Gruppo FSI nell’elaborazione del Piano Industriale di Gruppo 2016-20 e definizione della migliore configurazione per il processo di privatizzazione e di IPO. <ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei principali business trends e opportunità a livello societario e di Gruppo per le tematiche di <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto pubblico locale - Intermodalità - Internazionalizzazione - Trasporto merci - Real Estate • Analisi e benchmark del settore dei trasporti, del settore ferroviario e di quello stradale a livello italiano, europeo e mondiale • Analisi del quadro giuridico e regolamentare • Analisi del contesto competitivo e dei macro-trend • Predisposizione del Piano Industriale 2015-20 delle singole società operative e del Gruppo FSI • Definizione del nuovo modello organizzativo e di governance; • Due Diligence • Supporto sulle attività preparatorie e compliance per il processo di IPO <p>CLIENTE - TRENITALIA (Gruppo FS Italiane)</p>

- Sviluppo di una strategia di go-to-market per l'ingresso di Trenitalia nel mercato ferroviario britannico, e supporto per l'ottenimento del *PQQ Passport*
- **IT Strategy** - Supporto per la gestione delle attività relative alle iniziative in ambito europeo *Shift2Rail* e *Full Service Model*
- **IT Strategy** - Analisi e disegno funzionale e tecnico per lo sviluppo del Railway Vehicle Management System (RVMS) per il trasporto merci
- Osservatorio per fonti di finanza agevolata comunitaria e nazionale

CLIENTE- Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a

- **DIGITAL** - Progetto DAMS – Valorizzazione e digitalizzazione del Patrimonio storico delle Ferrovie
- Business plan per lo start upping della Fondazione FS

CLIENTE - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

- Piano commerciale, Modello di controllo e pianificazione strategica per compliance alla direttiva Recast
- IF Merci - Soluzioni per il trasporto merci delle Imprese Ferroviarie
- GORA – Sistema per la Gestione Operativa del rischio ambientale

CLIENTE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Servizio di assistenza tecnica per l'implementazione del PON "Reti e Mobilità" 2007-2013, programma co-finanziato da FESR. Coordinatore del Gruppo di Lavoro
- Linee Guida per la Valutazione delle opere pubbliche
- Stesura Programma Operativo Nazionale "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 per conto del Gabinetto del Ministro
- Progettazione del modello per la Catena Logistica Digitale
- Supporto al Gabinetto del Ministro nel ruolo advisory strategico per l'implementazione del Piano Nazionale della Portualità e della Logistica
- Implementazione di un sistema di monitoraggio delle Grandi Opere ("Legge Obiettivo") per conto della Struttura Tecnica di Missione
- Studio comparato sui metodi internazionali delle opere pubbliche dal punto di vista della fattibilità tecnico-economica
- Studio indagine per la valorizzazione economica dei servizi di autotrasporto (sistema VEGA)

CLIENT - Ministerul Transporturilor, Romania

- Interim evaluation of the SOP-T 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale Romeno per I Trasporti, co-finanziato dal FESR

CLIENTE - UIRNET s.p.a.

- Supporto all'implementazione della Piattaforma Nazionale della Logistica
- Advisor strategico per l'aumento di capitale

CLIENTE - Commissione Europea – DG TREN – Motorways of the Sea

- Autostrade del mare – contratto quadro nell'ambito del trasporto euro-mediterraneo

CLIENTE - Commissione Europea/DG Trasporti ed energia

- Contratto quadro relativo a servizi di assistenza tecnica, economica e legale nei settori dell'energia e dei trasporti

Supporto ai Responsabili del Government and Public Sector a livello di Area Europea Ernst&Young per l'implementazione delle iniziative interne di ricerca e presentazione di business opportunities per il settore pubblico

Altri incarichi ricoperti

2018 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Trenord srl

2017- Consigliere di Amministrazione, Trenitalia UK Ltd.

2017 – Vice Presidente, TSGA, Tap TSI Governance Association, società partecipata da Trenitalia, DB e SNCF

2017- on going – Board member, Comitato GROW, Generating Real Opportunities for Women, Luiss Business School

2017 – Telma Mobility Lab, membro del Comitato Scientifico

2017 – Premio Italia Giovane, Membro del Comitato d'onore

Membro associato del Centro Studi Americani

Esperienze precedenti

Date Lug. 2011 – set 2012

Principali attività e responsabilità

Docente a contratto – International Economics and Geopolitics

Nome e indirizzo del datore di lavoro

LUISS Guido Carli

Date 2008

Principali attività e responsabilità Foreign policy watch – Gabinetto del Ministero

Nome e indirizzo del datore di lavoro **Ministero degli Affari Esteri – Unità di Analisi e Programmazione**

Istruzione e formazione

Date 2002-2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale, votazione 110/110 cum laude

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione LUISS Guido Carli

Date 2007

Titolo della qualifica rilasciata Progetto di Ricerca in Economia Internazionale dello Sviluppo per conto di UNDP e della Luiss Guido Carli

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Fudan University – Shangai, PRC

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione *Livello europeo (*)*

Inglese

Francese

Tedesco

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Ottimo	Ottimo	Fluente	Fluente	Ottimo
Ottimo	Ottimo	Fluente	Fluente	Ottimo
Ottimo	Ottimo	Fluente	Fluente	Ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e Competenze Tecniche	Sistemi operativi - Windows, MS-Office, Microsoft Project, SPSS, Visual Basic, Sql
Capacità e Competenze Organizzative	Attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti complessi

Autorizzo al trattamento dei dati personali

Federica Santini

Roma, marzo 2019

Barbara Alemanni

Candidato alla carica di amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritta BARBARA ALEMANNI, nata in ITALIA¹, a ACQUI TERME.² (AL)³, il 22-11-1964, codice fiscale LMNBRR64S62A052D, residente in MILANO (MI)⁴, Corso di Porta Ticinese n. 60, c.a.p. 20123 quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“**Fincantieri**” o la “**Società**”) in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo “**Statuto**”) in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

➤ *Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF*

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “TUF”) e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile⁵;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁶ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall’art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I comini 1 e 2 dell’art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. per l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere attualmente sottoposto ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁷:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

⁷ Barrare la casella di interesse.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁸

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹⁰

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>), cui Fincantieri aderisce¹¹;

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato."

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a borse azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

* * * * *

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione, rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti (Allegato 1):

Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Borsa Italiana SpA

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti,"

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae* (Allegato 2).

Luogo e data , Milano, 6 marzo 2019

In fede



.....
.....

ALLEGATO [1]

Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

Curriculum Vitae

Name Barbara Alemanni
Address Corso di Porta Ticinese 60
20123 MILANO
Italy
Telephone +39 335 5886889
E-mail Barbara.alemanni@gmail.com
Date of birth 22 November 1964
Nationality Italian
Sex Female
Marital status Married with two sons

Academic position

2005 -present

Università degli studi di Genova (Italy)
Professor of Financial Markets and Institutions
Member of the Board of Directors
Chairman of the endowment committee
Member of the welfare committee

2000-2005

Università L. Bocconi, Milano (Italy)
Associate Professor of Financial Markets and Institutions -
(director master CEMS-MIM years 2003-2005)

1994-2000

Università L. Bocconi, Milano
Researcher of Financial Markets and Institutions -

Other scientific and professional experiences

2019 – Present

IIT – member of the investments advisor board

2017 -present

CONSOB - Member of the CONSOB-Universities joint working group
on Fintech

2017 – present

Borsa Italiana SpA-(London Stock Exchange group)- Independent non-executive director

2016 -present

ESMA – Member of the Group of Economic Advisors (GEA)

2014-2017

Aletti Gestielle SGR (Banco Popolare Group)- Independent non-executive director

2013 -present

MEFOP (Italian Pension funds promotion agency) - Scientific advisor

2005 -present

SDA Bocconi school of management - Professor
Università L. Bocconi Milano -Adjuct professor
Carefin-Baffi research center Università L. Bocconi,- Research fellow

1994 -present

Consulting, scientific and training experiences with

- Borsa Italiana SpA
- European Commission
- Assogestioni
- Several Italian and international banks and asset managers

Education

1993-1992

Msc in Finance - City University Business School, LondonUK
(award L. Iona scholarship for post-graduate studies)

1992

ITP – International teachers programme Aix en Provence , France

1989-1984

Bachelor in Economics - Università L. Bocconi- Milano (Italy)

Foreign Languages

English:

Fluent (both written and oral)

French:

Fluent (written), Intermediate (oral)

Other Interests

Travelling, Cinema, Theatre, Gardening (antique roses expert), wine tasting (sommelier AIS since 1997)

Recent publications

- ‘A taxonomy of behavioural policies’ In ed. Alemanni B., Filotto U., Mousavi S., Viale, The behavioural finance revolution, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2018
- ‘From nudging to engaging in pension’ in ed. Linciano N., Soccorso P., Challenging in ensuring financial competences, Consob, October 2017
- With Alan Wang, “ Investors psychological biases in United States and in Italy”, International Journal of Business, Accounting, and Finance, Volume 12, Number 1, Spring 2018
- with Pierpaolo Uberti, “Risk aversion and Loss aversion. Two sides of the same coin?”, in eds. Bracchi G., Filotto U., Masciandaro D., XXI Rapporto sul sistema finanziario Italiano, Fondazione Rosselli, in corso di pubblicazione
- “The role of behavioural economics in financial system regulation: the case of Italian pension occupational schemes”, in eds Bracchi G., Filotto U., Masciandaro D., XX Rapporto sul sistema finanziario Italiano, Fondazione Rosselli, Bancaria ed. 2015
- with Caterina Lucarelli, “Individual behaviour and long range planning attitude”, European Journal of Finance, 2015
- La finanza comportamentale, EGEA, 2015
- AAVV (ed.Paola Musile Tanzi), Il manuale del private banker, EGEA 2013
- with Caterina Lucarelli, Gianni Brighetti, “Le decisioni di investimento, assicurative e previdenziali. Tra finanza e psicologia”, Il mulino, Bologna, 2013
- La previdenza comportamentale, Quaderni MEFOP, 2013

- “Pensioni, comportamenti e regole”, in Analisi Giuridica dell’Economia. n.1, 2012

In osservanza della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali per ogni attività inerenti l’oggetto del presente curriculum vita

Barbara Alemanni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BA', followed by a horizontal line extending to the right.